

STATUTO

TITOLO PRIMO

Capo primo - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dalla Legge L.396/1991 ed iscritta nell'apposito registro istituito presso il C.O.N.I. ai sensi del comma 20 dell'art.90 della Legge 289/2002 sotto la denominazione:

GOLF CLUB DES ILES BORROMEES

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Brovello Carpugnino, Località Motta Rossa

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- I. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i Soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, se non imposte dalla legge.
2. Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. I colori sociali sono il rosso ed il blu.

ART. 4 - SCOPO

I. Oggetto dell'Associazione è la pratica e la promozione, anche attraverso l'attività agonistica, dello sport del golf in particolare e di altri sports, fra i propri Soci. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione italiana Golf (F.I.G.), per quanto riguarda il golf; e rispettivamente delle altre Federazioni sportive, per quanto riguarda gli altri sports; nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i Soci di Circoli e di Federazioni straniere.

2. Di conseguenza:

- a) l'Associazione, per sé e per i propri Soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite da detta Federazione; si impegna altresì, a norma dell'art. 76 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;
- b) rispetta il principio elettivo per la nomina delle cariche sociali; non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato e continuativo;
- c) le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.;
- d) condizione indispensabile per essere Socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, oltre alla completa osservanza delle norme previste nel presente Statuto.

ART. 5 - ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potrà:

- a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il

miglioramento d'impianti di golf, la loro gestione, ivi compresa, se del caso, la acquisizione delle aree, e relative costruzioni, da destinare ad attività golfistiche;

b) intestarsi licenze commerciali in genere;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

ART. 6 - DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

L'Assemblea straordinaria dei Soci potrà determinare lo scioglimento ai sensi dell'art. 33.

Capo secondo

ART. 7 - SOCI: DIRITTI, DOVERI, MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'appartenenza all'Associazione, con qualsiasi qualifica, in qualità di Socio, vincola gli associati all'osservanza delle norme del presente Statuto, e l'adesione al sodalizio assoggetta automaticamente alla normativa dallo stesso prevista.

2. I Soci dell'Associazione Golf Club des Iles Borromees godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza all'Associazione; se maggiorenni, hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

3. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su domanda presentata da due Soci effettivi.

4. All'atto dell'ammissione devono corrispondere la quota associativa annuale ed eventualmente una quota "una tantum" nei casi sia prevista dal presente Statuto, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo a norma degli artt. 8 e 11.

I Soci presentatori dovranno redigere un breve curriculum vitae del candidato.

ART. 8 - CATEGORIE DI SOCI

1. Possono partecipare all'Associazione *GOLF CLUB DES ILES BORROMEES* le seguenti categorie di Soci:

A) Soci Effettivi

B) Soci Aderenti

C) Soci Temporanei

D) Soci di secondo Circolo

* * *

A- SOCI EFFETTIVI

I° - Soci effettivi ordinari : possono essere ammessi quali Soci effettivi ordinari dell'Associazione:

1. i titolari di n.3 (tre) azioni della società GOLF DES ILES BORROMEES S.P.A. o di diritti reali sulle stesse, aventi un valore nominale complessivo di €7.746,84;

2. Inoltre potranno essere ammessi quali Soci effettivi dell'Associazione anche coloro che, pur essendo titolari o aventi diritti reali su un quantitativo inferiore a tre azioni ordinarie del valore nominale complessivo di €7.746,84 abbiano già ricoperto in passato la qualifica di Socio effettivo ed abbiano corrisposto, o corrispondano, una quota "una tantum" nei termini e nella misura fissata con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

II° - Soci Effettivi Benemeriti : sono i Soci effettivi che hanno acquisito particolari titoli di merito nei confronti dell'Associazione e degli Enti anche societari che consentono l'esercizio dell'attività sociale.

Il riconoscimento di questa qualifica viene attribuito dall'Assemblea contestualmente all'elencazione dei benefici riconosciuti, il tutto con il parere dei Revisori.

La qualifica e gli eventuali benefici sono trasferiti e sono revocati, per gravi motivi, riconosciuti dall'Assemblea con il parere dei Revisori.

III° - Soci Effettivi Familiari: Sono il coniuge ed i figli fino al 26 anno di età, del Socio effettivo. I Soci familiari perdono automaticamente la propria qualifica nel caso di perdita della qualifica di Socio effettivo da parte del coniuge o genitore.

1. - Il coniuge può essere ammesso a far parte dell'Associazione mediante il versamento di un contributo "una tantum" e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. - I Figli possono essere ammessi all'Associazione, su richiesta propria o del genitore esercente la patria potestà, se minorenni, senza il versamento del contributo "una tantum" fino al compimento del 26° anno di età, secondo le categorie qui di seguito elencate.

- **Soci Giovani** - sono i figli di un Socio effettivo che abbiano compiuto i 22 anni, ma non abbiano compiuto gli anni 26.

I Soci giovani corrispondono un contributo annuo ridotto, nella misura che verrà fissata dal Consiglio Direttivo. I Soci giovani, al raggiungimento dei 26 anni, saranno ammessi alla categoria dei Soci effettivi ordinari subordinatamente al verificarsi, entro 60 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta da parte della Segreteria dell'Associazione della condizione prevista dall'art.8/A; tale condizione si considererà verificata anche nel caso in cui il Socio giovane sottoscriva un impegno irrevocabile ad acquistare le necessarie azioni della società Golf des Iles Borromées S.p.A., che si renderanno disponibili ad un prezzo che, in mancanza di accordo delle parti, verrà valutato equo dal Consiglio di Amministrazione della Golf des Iles Borromées S.p.A.

Ove, però, entro tre anni dalla sottoscrizione dell'impegno di cui sopra, non si renderà disponibile una quota sociale, il Socio giovane sarà automaticamente dichiarato dimissionario.

- **Soci Juniores** - sono i figli di un Socio effettivo, che abbiano compiuto i 18 anni, ma non abbiano compiuto gli anni 22.

Potranno passare alle categorie successive con le modalità per le stesse previste.

I Soci juniores corrispondono un contributo annuo ridotto, nella misura che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

- **Soci Allievi** - sono i figli di un Socio effettivo che non abbiano superato i 18 anni. Per i Soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dei socio minorenne.

I Soci allievi corrispondono un contributo annuo ridotto, nella misura che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

IV° - Soci Effettivi Assenti - sono i Soci effettivi ordinari, benemeriti, familiari, giovani, juniores, che dovendosi assentare per tutto l'anno successivo, ne abbiano data comunicazione al Presidente con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre dell'anno in corso.

Per detti Soci la quota annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, che fisserà termini e modalità di possibile frequenza del socio assente presso il Circolo, sentito il parere dei Revisori.

V° - Soci Enti Societari - qualora il titolare della partecipazione di almeno tre azioni della società Golf des Iles Borromées S.p.A., aventi il valore nominale di €7.746,84, sia una persona giuridica, Società, Ente, ecc. si intende quale Socio effettivo dell'Associazione il legale rappresentante dell'Ente stesso o persona da essa designata.

B -. SOCI ADERENTI

I - Soci Aderenti:

1. I Soci aderenti sono coloro per i quali un terzo titolare di azioni della Golf des Iles Borromées S.p.A. dichiara espressamente di mettere a disposizione dell'aspirante Socio aderente n. 3 (azioni) del valore nominale complessivo di €7.746,84, o il diverso numero di azioni che sarà fissato con delibera del Consiglio Direttivo.

2. I Soci aderenti godono di tale qualifica per tutta la durata di tempo per la quale fruiscono della messa a disposizione della partecipazione azionaria sopraindicata, e godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza all'Associazione, hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, fermo restando che decadranno di diritto dalle stesse nel momento stesso in cui perdano la qualifica di Socio.

3. Il Socio aderente, verrà considerato dimissionario, perdendo la qualifica di socio, con effetto dal 31 dicembre successivo al giorno in cui il titolare della partecipazione azionaria della Golf des Iles Borromées S.p.A., dichiara per iscritto alla Segreteria dell'Associazione di voler revocare la messa a disposizione del Socio aderente delle proprie azioni.

4. All'atto dell'ammissione i Soci aderenti, che dovranno rispettare tutte le procedure di ammissione previste per i Soci dell'Associazione, dovranno corrispondere la quota associativa annuale ed eventualmente la quota "una tantum", nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere una diversificazione delle quote contributive per classi di età.

II - Soci Aderenti Familiari: sono il coniuge ed i figli fino al 26° anno di età del Socio aderente. I Soci familiari perdono automaticamente la propria qualifica, nel caso di perdita della qualifica di Socio aderente del coniuge o genitore.

L'ammissione e la relativa quota sociale verrà decisa e regolamentata dal Consiglio Direttivo.

C - SOCI TEMPORANEI

I – Soci Temporanei:

1. Con la qualifica di Soci temporanei possono essere ammessi all'Associazione coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'Art.7, pur non essendo titolari di azioni della società Golf des Iles Borromées S.p.A., o di diritti reali sulle stesse nelle misure previste per l'ammissione come Soci effettivi o Soci aderenti.

2. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può decidere un termine massimo di durata di tale qualifica, comunque non inferiore ad un anno, ovvero può revocare tale qualifica entro il 30 Settembre, con effetto dal 31 Dicembre del medesimo anno.

3. All'atto dell'ammissione i Soci temporanei dovranno corrispondere la quota associativa annuale ed eventualmente la quota "una tantum", nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere una diversificazione delle quote contributive per classi di età.

D - SOCI DI SECONDO CIRCOLO

I "Soci di secondo Circolo" possono essere coloro che sono già tesserati F.I.G. tramite altro Circolo, non stagionale, con diritto di voto presso il Circolo di appartenenza. Devono essere titolari di n.3 (tre) azioni della società Golf des Iles Borromées S.p.A. o di diritti reali sulle stesse, aventi un valore nominale complessivo di €7.746,84, o nel diverso numero di azioni che sarà fissato con delibera del Consiglio Direttivo, o disporre delle stesse per messa a disposizione da parte del proprietario, .

L'ammissione e la relativa quota sociale verrà decisa e regolamentata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - OSPITI

Il Presidente ed il Vicepresidente hanno la facoltà di rilasciare particolari inviti per iscritto.

Il Consiglio Direttivo può invitare a frequentare l'Associazione in qualità di Ospiti Onorari, per tutto l'anno sociale, persone che ritenga particolarmente meritevoli.

I Soci in conformità del regolamento emanato dal Consiglio Direttivo possono invitare terzi a frequentare la sede sociale, e le sue attrezzature sportive, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Socio invitante è garante del comportamento dell'invitato.

I Soci di altro Circolo affiliato F.I.G., ed i Soci di altro Circolo di Golf estero potranno frequentare l'Associazione fruendo delle sue attrezzature logistiche e sportive, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART.10 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento della Associazione
- b) le dimissioni
- c) l'esclusione

2. Scioglimento: - Per quanto riguarda lo scioglimento dell'associazione si rinvia al successivo art.33.

3. Dimissioni: - I Soci effettivi, i Soci aderenti, ed i Soci di secondo Circolo, che intendano rinunciare alla loro appartenenza al Circolo, per l'anno successivo, devono darne comunicazione scritta entro il 31 ottobre dell'anno in corso. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il Socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Qualora il Socio effettivo non voglia perdere i propri diritti di Socio, nello stesso termine di cui sopra, potrà richiedere la propria iscrizione temporanea nella categoria dei Soci assenti.

4. - Esclusione : - La qualità di Socio cessa per le seguenti cause:

- a) perdita della qualità di titolare della partecipazione azionaria della Golf des Iles Borromées S.p.A., nella misura prevista dal presente Statuto, e di legale rappresentante della persona giuridica Socia o di designato dalla persona giuridica medesima;
- b) revoca da parte del titolare della partecipazione azionaria della Golf des Iles Borromées S.p.A. della disponibilità a favore di un Socio aderente ai sensi dell'art. 8/B.
- c) morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre due mesi dal ricevimento della diffida da parte della Segreteria dell'Associazione.

I Soci esclusi per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio Direttivo, il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote dovute, oltre all'indennità di mora stabilita dall'Assemblea;

d) radiazione dall'Albo dei Soci, nei casi previsti dall'art. 26 e seguenti. Il provvedimento definitivo deve essere esposto in bacheca per il periodo di tempo stabilito dalla Commissione Disciplinare e dal Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

1. Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi, così come fissato dal Consiglio Direttivo a norma dell'art.22 per ciascuna categoria di Soci. Il Consiglio Direttivo, per le categorie dei Soci effettivi ed aderenti, potrà stabilire una quota "una tantum" da versarsi all'atto dell'ammissione o del passaggio di categoria. Tutti i Soci, qualora non tesserati da altro Circolo, sono tenuti a corrispondere, inoltre, la quota corrispettivo della tessera della F.I.G.

2. Il Socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale, e quindi, a titolo esemplificativo, non avrà diritto di voto, sia attivo che passivo; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.

3. I contributi devono essere versati in via anticipata, in parte, entro la data del 15 novembre dell'anno precedente, o, in caso di necessità, entro la diversa data fissata dal Consiglio Direttivo, che fisserà anche l'entità della quota anticipata. Il saldo della quota contributiva dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, presso la Segreteria dell'Associazione, o presso le casse incaricate designate dal

Consiglio Direttivo. A discrezione del Consiglio Direttivo potranno essere applicati interessi di mora a carico dei ritardatari nel pagamento delle quote, così come lo stesso Consiglio Direttivo potrà prevedere un versamento rateale opzionale, da proporre alla generalità dei Soci, con maggiorazione di interessi.

ART 12 - INTEGRAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, quando se ne evidenzi la necessità per fatti imprevedibili e straordinari, che rivestano il carattere di comprovata ed improrogabile urgenza, può richiedere ai Soci di ogni categoria un'integrazione della quota associativa dell'anno in corso.

ART. 13 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del Socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO SECONDO

Capo primo - ORGANI SOCIALI

ART. 14 - ORGANI SOCIALI

1. *Sono organi sociali:*

- a) l'Assemblea dei Soci
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) l'Organo di disciplina di prima istanza
 - f) la Commissione di disciplina di seconda istanza
2. Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'assemblea

Capo secondo - ASSEMBLEE

ART. 15 - ASSEMBLEE DEI SOCI

1. L'assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione di maggiore età.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto il voto per un'assemblea ordinaria; e di un terzo per un'assemblea straordinaria.
5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei Soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano presente, o dal Socio a tal fine designato dall'Assemblea.
9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. Il Socio che ha diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei Conti, un componente gli Organi di disciplina o un dipendente della Associazione.

I Soci che risultino in arretrato con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto al voto.

13. Un Socio non può ricevere più di 10 deleghe.

14. Le deleghe non sono ammesse per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 16, e pertanto la maggioranza richiesta va calcolata in questi casi sul numero degli aventi diritto al voto presenti personalmente in assemblea.

15. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

16. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei Soci, e deve essere fissata per una data che non superi di trenta giorni quella dell'avviso di convocazione.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, presso la sede sociale per almeno 15 (quindici) giorni anteriori al giorno fissato per la seduta. Inoltre i Soci verranno informati della convocazione con lettera affidata alle Poste almeno 15 giorni (quindici) prima della data fissata per l'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4. Nell'ambito delle finalità dell'Associazione, l'assemblea ordinaria ha competenza generale, in particolare provvede in merito a quanto segue:

a) approva i bilanci;

b) delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e sulle questioni tecniche e sportive che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'assemblea;

c) nomina, sempre in numero pari, da quattro a dieci i Consiglieri chiamati a formare il Consiglio Direttivo;. In caso di parità di voti tra gli ultimi eletti, verrà nominato Consigliere il Socio con maggiore anzianità continuativa di appartenenza all'Associazione.

d) nomina il Presidente dell'Associazione;

e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, da scegliersi fra iscritti al Registro dei Revisori dei conti;

f) nomina i componenti degli organi di disciplina di prima e seconda istanza.

5. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, presso la sede sociale per almeno 15 (quindici) giorni anteriori al giorno fissato per la seduta ed inoltre con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. La convocazione, ove richiesta dai Soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione (da fissarsi almeno un giorno dopo la prima), con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modifiche dello Statuto Sociale. Per le modifiche dell'art.8 capo A 1° (Soci effettivi ordinari) il diritto al voto è riservato ai Soci effettivi.
 - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
 - c) scioglimento del Circolo, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

Capo terzo - CARICHE SOCIALI

ART. 18 - GRATUITA'

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 19 - REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la residenza in Italia;
 - b) aver compiuto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non *colposi*;
 - d) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
 - e) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf e non avere la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto F.I.G.;
 - f) trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2 - del presente Statuto.
2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere Soci della Associazione; debbono però possedere i requisiti indicati dal primo comma del presente articolo.

ART. 20 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali sono fra loro incompatibili.
2. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per la quale è stato eletto.
3. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente.
4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti, che resteranno i carica fino alla prima assemblea sociale che provvederà al rinnovo.

Capo quarto - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 - COMPOSIZIONE DURATA FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo delegato dall'assemblea dei Soci, al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 16, più il Presidente. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Presidente è però rieleggibile solo per altri tre esercizi sociali consecutivi.

Il Consiglio designa un tesoriere e provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Quelli nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade tutto il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente; i Revisori dei Conti devono, senza indugio, convocare l'assemblea perché provveda alle nuove nomine.

Il segretario del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni e ne redige e conserva i verbali.

ART.22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità decide il voto del Presidente; ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, decade dal mandato e viene sostituito per cooptazione ai sensi dell'art. 21.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria possibilmente una volta al mese per convocazione del Presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, da spedire almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Revisore dei Conti; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax o e.mail da inviare almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per i soli poteri che lo Statuto riserva all'assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di ammissione a Socio del Circolo;
- b) decide sulle domande di cambiamento di categoria dei singoli Soci;
- c) provvede alla conservazione del patrimonio dell'Associazione ed alla sua amministrazione;
- d) conviene, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di locazione, di gestione, di compravendita di mobili e di immobili, di comodato, di fornitura e di appalto e di ogni altro contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
- e) assume e licenzia il personale di qualunque categoria, fissandone le attribuzioni ed i compensi;
- f) stabilisce le norme per l'uso degli impianti, determinando le epoche di apertura e di chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno sociale, nonché tutto quanto attiene all'attività sportiva;
- g) nomina la Commissione Sportiva ai sensi dell'art.30 bis;
- h) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- i) predisporre i bilanci e la relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, da sottoporre all'assemblea, convoca quest'ultima secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Statuto;
- l) determina le quote sociali per ogni categoria di Soci.

Il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche, potrà attribuire i necessari poteri a componenti del Consiglio stesso o a direttori o procuratori ad negozia che dovranno operare entro i limiti del mandato specificatamente ricevuto.

ART. 23 - PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti, specificati negli articoli precedenti e seguenti, verranno esercitati da un Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento permanenti o di dimissioni del Presidente, le funzioni a lui spettanti saranno assunte dal Vicepresidente che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

L'eventuale nomina di un Vice-Presidente, ove non effettuata dall'Assemblea, è affidata al Consiglio Direttivo, il quale procederà ad operare la scelta fra i suoi membri.

ART. 24 - ULTERIORI CAUSE DI DECADENZA

La mancata approvazione in sede assembleare della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e del Presidente, con gli stessi effetti di cui agli articoli che precedono.

Capo quinto - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti fra gli iscritti all'Albo di Revisori contabili, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro, subentra il Revisore supplente più anziano in età.

Se vengono a mancare tutti i membri, deve essere convocata l'assemblea entro 30 giorni per la nomina del nuovo collegio.

Essi controllano la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione, verificano i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e redigono apposito rapporto di verifica esprimendo il proprio parere.

Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni trimestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo.

Capo sesto - ORGANI DI DISCIPLINA

ART.26 - ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure composto da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea, che in ogni caso deve designare almeno un supplente.
2. Resta in carica per tre anni.
3. Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
 - 1) censura scritta
 - 2) sospensione temporanea o dalla frequentazione del Circolo o dalla attività agonistica
 - 3) radiazione (espulsione)
7. per il relativo procedimento di applicano le norme della F.I.G. in materia.

8. L'Organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'associazione, in qualità di organo arbitrale irriuale a norma e nei limiti dell'art. 76 dello statuto della F.I.G.,

ART. 27 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

1. La commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri che sono eletti dall'assemblea insieme con almeno un supplente.
2. La commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.
3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente alla Assemblea, che delibera in sede ordinaria.
4. Per il relativo procedimento si applicano le norme della F.I.G. in materia.
5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro irriuale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

ART. 28 - EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE

La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

ART. 29 - REQUISITI

Qualora sia nominato organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un associato, dovrà trattarsi di un Socio effettivo da almeno due anni.

TITOLO TERZO - COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 30 - COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva.
2. Essa sarà composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, Soci dell'Associazione, e dovrà essere rappresentativa dei giocatori di diverso livello di handicap.
3. In ogni caso deve farne parte un membro del Consiglio Direttivo.
4. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione ed all'organizzazione dell'attività sportiva ed agonistica del Circolo nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

TITOLO QUARTO

ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, entro il termine massimo di quattro mesi, redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea, il bilancio ai sensi di legge e comunque con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

ART. 32 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella Associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art.4 e 5.

TITOLO QUINTO

Norme Finali

ART. 33 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci; essa adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà uno o più liquidatori

determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto alla F.I.G. per le proprie finalità istituzionali o a favore di altra associazione avente finalità analoghe alle proprie o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

ART. 34 - REGOLAMENTO ORGANICO

Il Consiglio Direttivo formula, approva e modifica, se lo ritiene opportuno, un Regolamento per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro fosse necessario per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione.

ART. 35 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 76 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili dell'Organo di disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, n.8 e art. 27 n.5 del presente Statuto.
2. L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.
3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del codice civile.

12 giugno 2004